



C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 172 del registro delle deliberazioni

Adunanza del 3 LUGLIO 1989 ore 20.00

Sessione straordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione.

O G G E T T O: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco Sig. FANTACCI PAOLO

Consiglieri Comunali presenti n. 17 ed assenti n. 13, come segue:

PRESENTI: ALFANI, AZZURRI, BUCCIANELLI, CASELLI, CRESCIOLI, DOLCETTI, FALCHINI, FANTACCI, GENTILINI, GIANI, GIOVANNINI, MARIANELLI, MONCIATTI, NESI, PRATESI, SESTINI, ULIVI.

ASSENTI: ANELLI, BALDANZINI, BOSCHERINI, BURGASSI, CIANCHI, CIONCOLINI, CRISTOFOLINI, GUARDI, LEPRI, MASINI, PORRATI, RIGACCI, RUBBO.

ASSISTE POSSENTI MARCELLO Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

SCRUTATORI: CRESCIOLI, NESI, ULIVI.

Inviata al Comitato Regionale di Controllo, sezione Provinciale di Firenze il 18.8.1989 con prot. n. 2350

ESITO

Non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 14, 1^a comma, L.R. 6/7/72 N. 18, sostituito dall'art. 4 L.R. 12/2/1981, N. 20
Esecutiva per decorrenza dei termini il 12 SET. 1989
Esecutiva per decorrenza dei termini
a seguito chiarimenti e/o elementi integrativi il
Controllata senza rilievi dal Comitato Reg.le
di controllo con decisione n. del

Il Segretario Comunale

messata in data

agli Uffici:

U.P.P.

Urbanistica

Regionaria

Comitato

Consiglieri Generali

P.I.

Serv. demografici

Assistenza

Polizia Municipale

Personale

Sport

Cultura

Biblioteca

Sviluppo Ec.

Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE le proprie precedenti deliberazioni n. 225 del 31.7.1984 e n. 83 del 20.3.1985 con le quali veniva approvato, e successivamente modificato, il regolamento per il servizio di trasporto scolastico;

HA la proposta di modifica predisposta dalla Giunta Comunale ed approvata dalla IV commissione consiliare;

È TENUTO di provvedere approvando il nuovo testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, risultante dalle modifiche e dalle integrazioni definite come sopra è detto.

IN detto atto che sono entrati i consiglieri sigg: Cianchi;

CON VOTI n. 13 favorevoli e n. 5 astenuti (gruppo DC) legalmente verificati ed accertati,

D E L I B E R A

di approvare il nuovo testo del regolamento per il servizio di trasporto scolastico, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, definito sulla base delle proposte di modifica della Giunta Comunale, composto di n. 41 articoli;

di abrogare in conseguenza di quanto sopra il regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato e successivamente modificato con le deliberazioni n. 225 del 31.7.1984 e n. 83 del 20.3.1985.

La lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FANTACCI PAOLO

CONSIGLIERE ANZIANO
MURRI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
POSSENTI MARCELLO

Visto, per la registrazione dell'impegno
IL RAGIONIERE

certifica che il suesteso verbale è pubblicato all'Albo Pretorale di questo Comune dal 18.8.1989 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Impruneta, 18.8.1989

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRITZELLI ANTONIO



COMUNE DI IMPRUNETA

C.A.P. 50023

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO



Art. 1

In conformità ai principi della Costituzione, dello Statuto Regionale Toscano, del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e della Legge Regionale n.53 del 19/06/1981 "Interventi per il diritto allo studio", l'Amministrazione Comunale di Impruneta interviene per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio, dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, alla prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Amministrazione Comunale attua, fra l'altro, il servizio di trasporto nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, nella fascia dell'istruzione secondaria superiore, compresi i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale.

Art. 3

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato con le seguenti modalità:

- per la fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo: gestione diretta da parte del Comune e facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari;



- per la fascia dell'istruzione secondaria superiore ed in quella della formazione professionale: facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinati.

SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO

Art. 4

Per le scuole materne e dell'obbligo il servizio è gestito in economia con scuolabus di proprietà comunale.

Per necessità contingenti può essere fatto ricorso all'appalto a ditte specializzate.

Qualora l'estensione del servizio alle scuole private comporti difficoltà per l'insufficienza dei mezzi comunali, si potrà procedere all'erogazione, alle stesse scuole, di contributi sostitutivi.

L'ammissione al servizio degli alunni delle scuole private verrà attuata in conformità con quanto prescritto dal regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 185 del 04/07/1986.

Art. 5

Il servizio di trasporto scolastico si effettua secondo il regolare orario di apertura e di chiusura delle scuole.

Per la scuola dell'obbligo il ritorno pomeridiano viene



effettuato solo nel caso in cui l'organizzazione dell'attività didattica sia conforme ai moduli organizzativi previsti dalla vigente normativa scolastica.

Art. 6

Hanno diritto a usufruire del servizio gli alunni della scuola materna comunale e statale purché iscritti alla scuola di zona più vicina se la distanza fra l'abitazione e la scuola, calcolata lungo strade e itinerari percorribili a piedi, è superiore a metri 400.

Usufuiscono del servizio anche gli alunni delle scuole materne private di zona che ne facciano richiesta, purché iscritti alla scuola privata di zona più vicina, secondo gli stessi criteri previsti per la scuola pubblica, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 6 della Legge Regionale 19/06/81 n. 53.

Art. 7

Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni della scuola statale dell'obbligo che risultino iscritti alla scuola di zona più vicina se la distanza fra l'abitazione e la scuola, calcolata lungo strade e itinerari percorribili a piedi è superiore a metri 600 per gli alunni delle classi prima, seconda e terza elementare, a metri 1.000 per gli alunni delle classi quarta e quinta elementare e a metri 1.500 per gli alunni della scuola media.



Usufruiscono del servizio gli alunni delle scuole elementari e medie private di zona che ne facciano richiesta purché iscritti alla scuola privata di zona più vicina, secondo gli stessi criteri previsti dalla scuola pubblica, fatti salvi i requisiti enunciati dall'art. 6 della Legge Regionale 19/06/1981 n. 53.

Art. 8

Deroghe alle distanze per l'ammissione al servizio di cui ai precedenti articoli 6 e 7 potranno essere decise dalla Amministrazione Comunale su parere dei competenti Uffici per gli alunni residenti in zone la cui viabilità presenti situazioni di particolare pericolo.

Art. 9

Al fine di garantire la gestione economica e razionale del servizio, per ridurre al minimo la permanenza dei ragazzi sui mezzi e per ritardare quanto possibile l'orario dei primi passaggi, il servizio di trasporto scolastico si svolge tramite punti di raccolta collocati ad una congrua distanza l'uno dall'altro, tenendo conto della presenza di percorsi pedonali sicuri e della compatibilità con l'economia generale del servizio.



I punti di raccolta, di norma segnalati da apposito cartello e numerati, verranno individuati anche sulla base delle indicazioni dei Vigili Urbani e dell'Ufficio tecnico comunale.

I punti di raccolta verranno situati in modo da ridurre al minimo la distanza fra le fermate e le abitazioni degli alunni così da evitare, per quanto possibile, disagi agli utenti. Se per garantire gli obbiettivi di cui al primo comma del presente articolo risulti impossibile attuare quanto indicato al comma precedente, i punti di raccolta potranno essere situati fino a una distanza dall'abitazione di ciascun alunno uguale ai limiti di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Art. 10

In caso di esistenza del servizio pubblico di linea il servizio di trasporto scolastico viene effettuato mediante gli scuolabus esclusivamente per gli alunni della scuola materna ed elementare.

Non viene effettuato per gli alunni della scuola media, salvo il caso in cui il servizio di linea sia incompatibile con gli orari scolastici e la distanza dalle fermate sia tale da non rientrare nei limiti di cui all'art. 7.

Art. 11

Dal servizio sono esclusi i percorsi su strade il cui stato



di manutenzione sia tale da mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati e da recare danno ai mezzi.

La valutazione di tali requisiti spetta all'Ufficio Tecnico Comunale, che ne è competente.

Art. 12

Nei limiti delle disponibilità e delle esigenze di buon funzionamento del servizio e dei mezzi ad esso adibiti, l'Amministrazione Comunale utilizza i propri automezzi per sostenere iniziative didattiche ed educative della scuola pubblica, sulla base di un programma che le scuole formuleranno secondo le scadenze comunicate dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.

In ogni caso le gite scolastiche per le quali viene richiesto l'uso degli scuolabus dovranno svolgersi nei limiti territoriali definiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13

Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda in concomitanza con l'iscrizione alla scuola e comunque non oltre i termini che di anno in anno verranno comunicati dall'Amministrazione Comunale.

L'esito della domanda verrà comunicato entro la data di riapertura delle scuole dopo la chiusura estiva.

Contemporaneamente dovrà essere presentata l'eventuale domanda di esonero dal pagamento del servizio, sulla quale deciderà la Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la scadenza



prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione o del versamento del primo acconto, in caso di pagamento in più soluzioni.

Entro gli stessi ~~termini~~ potranno presentare domanda di esonero le famiglie dei ragazzi che usufruiscono dei trasporti pubblici di linea. In caso di accoglimento della domanda il Comune provvederà al rimborso degli abbonamenti settimanali o mensili che dovranno essere presentati dagli interessati, unitamente alla fotocopia della tessera personale, entro il 10 Luglio di ogni anno.

Oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo possono essere ammesse iscrizioni solo nei casi di trasferimento di abitazione da altro Comune o per particolari e documentate necessità.

Art. 14

Le famiglia che presentano domanda di ammissione al servizio sono tenute al pagamento della quota annuale con decorrenza dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico.

Art. 15

"Tutti coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio dovranno ritirare l'apposito tesserino di riconoscimento entro la data che annualmente stabilirà la Giunta Comunale. Il tesserino verrà rilasciato su presentazione agli Uffici Comunali competenti della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della quota annuale, così come indicato al suc-



cessivo art. 19."

Il tesserino dovrà essere esibito ogni volta che il ragazzo sale sullo scuolabus.

Non sarà consentito l'accesso ai mezzi agli alunni sprovvisti di tesserino. Il personale di servizio provvederà a segnalare all'Ufficio Pubblica Istruzione le eventuali violazioni. In caso di smarrimento del tesserino verrà rilasciato un duplicato previo accertamento dei requisiti.

Art 16

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico dovranno darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, al quale dovrà essere riconsegnata la tessera.

Contemporaneamente e contestualmente potrà essere presentata domanda per il rimborso della quota relativa al numero dei mesi che intercorrono fra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data di chiusura dell'anno scolastico. Non potrà essere richiesto rimborso per gli eventuali periodi residui inferiori ai 30 giorni.

Nel caso in cui la quota annuale non sia stata ancora versata l'utente è tenuto al pagamento del servizio dalla data di inizio dell'anno scolastico fino al compimento del periodo mensile successivo alla data di presentazione della comu-



nicarione di cui il primo comma del presente articolo.

Art. 17

Le quote relative al periodo durante i quali gli utenti non abbiano usufruito del servizio verranno rimborsate solo per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi non interrotti da periodi di vacanza scolastica.

A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Sindaco corredandola di certificazione della scuola attestante l'effettiva assenza dell'alunno.

Le domande di cui al presente articolo dovranno essere presentate, complete di documentazione, entro il 10 Luglio di ogni anno.

I relativi rimborsi dovranno essere deliberati con atto di Giunta entro il 20 Settembre di ciascun anno.

Art. 18

La Giunta Comunale fisserà annualmente le tariffe per il servizio e le modalità per la loro applicazione, tenendo conto anche delle esigenze di omogeneizzazione tariffaria a livello distrettuale, delle indicazioni regionali, oltre che delle prescrizioni di legge.



Art. 19

La Giunta Comunale stabilirà annualmente le modalità e le scadenze per il versamento del contributo di cui all'articolo precedente.

Entro la scadenza prescritta per il pagamento l'utente è tenuto a consegnare al Comune la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento.

Art. 20

Il numero delle rate mensili da corrispondere è pari ai periodi di 30 giorni computati dalla data di inizio dell'anno scolastico alla data di termine delle lezioni, compresi gli eventuali periodi residui inferiori ai 30 giorni, che saranno riportati al mese.

Art. 21

Le famiglie dei ragazzi che usufruiscono dei mezzi pubblici di linea per raggiungere la scuola potranno chiedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute presentando gli abbonamenti e la fotocopia della tessera personale all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il 10 Luglio di ogni anno.

I relativi rimborsi verranno deliberati entro il 20 Settembre successivo.

Sarà rimborsata solo la quota eccedente l'importo complessivo annuo che la famiglia avrebbe dovuto corrispondere se avesse usufruito del servizio comunale.

Il rimborso di cui al presente articolo spetta a tutti gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo che, per qualsia-



si motivo, utilizzino i mezzi pubblici di linea per i trasferimenti da e per la scuola, purché nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 6, 7 e 8.

Art. 22

In caso di ~~impossibilità~~ di effettuare il servizio per ragioni tecniche o per scioperi del personale, nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale degli utenti.

Parimenti non ha diritto ad alcuna forma di rimborso o di sconto l'utente che nel corso dell'anno scolastico utilizzi solo parzialmente il servizio, salvo i casi previsti e disciplinati dai precedenti art. 16 e 17.

Art. 23

Il servizio di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus viene effettuato in conformità con la vigente normativa dal personale dipendente del Comune o da questo incaricato.

Art. 24

Prima della ripresa annuale del servizio le famiglie utenti verranno adeguatamente informate sugli orari di passaggio dello scuolabus e sulla fermata alla quale l'alunno verrà prelevato e riconsegnato.



Art. 25

Il Comune adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare tramite il personale dipendente, la continuità di vigilanza degli alunni delle scuole materne ed elementari utenti del servizio, dal momento di salita sugli scuolabus al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita da scuola alla riconsegna alla famiglia.

Art. 26

Nelle scuole elementari statali, qualora l'ora di arrivo degli scuolabus sia precedente all'orario di apertura il Comune, in accordo con la Direzione Didattica, garantisce la presenza nella stessa scuola di un custode fino all'inizio delle lezioni.

Lo stesso quando l'orario di partenza degli scuolabus sia posteriore all'orario di fine delle lezioni.

Sono ammessi ad usufruire di questo servizio gli alunni che vengono portati dagli scuolabus in anticipo sull'orario di inizio delle lezioni e gli alunni che vengono prelevati dopo l'orario di fine delle lezioni.

Per poter usufruire di tale servizio i genitori interessati dovranno presentare apposita domanda nei modi e nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.



Art. 27

Gli alunni delle scuole materne ed elementari a conclusione del viaggio di ritorno possono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi e- spressamente delegata.

La delega dovrà essere formulata per iscritto da uno dei genitori contestualmente alla presentazione della domanda annuale di iscrizione al servizio, con possibilità di variazioni nel corso dell'anno scolastico.

Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Pubblica Istruzione da uno dei genitori e si intenderanno valide solo dopo la loro annotazione da parte dello stesso Ufficio sulla tessera di riconoscimento di cui al comma seguente.

La persona delegata al ritiro dell'alunno dovrà essere munita di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune contenente nome e cognome dell'alunno, dei genitori e delle persone delegate.

Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sullo scuolabus e consegnati, a fine gita, ad uno dei centri di raccolta appositamente istituiti; qui dovranno attendere l'arrivo di un genitore o della persona autorizzata a prenderli in consegna.

Verificandosi due volte detto inconveniente nel corso dell'anno scolastico l'alunno verrà escluso dal servizio per tutta la durata dello stesso anno scolastico.



COMUNE DI IMPRUNETA

cap. 50023

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 28

Occasionalmente il genitore potrà richiedere, per iscritto e con congruo anticipo, che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata e, eventualmente, ad una fermata diversa da quella consueta.

La richiesta, che potrà essere consegnata direttamente al personale addetto al servizio, dovrà riportare le generalità del genitore, dell'alunno e della persona addetta al suo ritiro, nonché l'indicazione della fermata e del giorno per il quale si richiede la variazione.

La persona momentaneamente incaricata del ritiro dell'alunno dovrà, su richiesta del personale addetto al servizio, documentare la propria identità o l'autorizzazione dei genitori.

Art. 29

Gli alunni delle Scuole Medie utenti del servizio, in considerazione del loro maggiore grado di maturità ed autonomia, a conclusione del viaggio di ritorno potranno essere lasciati alle fermate, preventivamente stabilite ed individuate secondo le modalità indicate al precedente art. 9, senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona da questi incaricata.

Delle modalità di riconsegna descritte nel presente ar-



ticolo dovrà essere presentata da uno dei genitori apposita richiesta scritta,

Dove dovrà anche essere esplicitamente dichiarato che il ritorno a casa dell'alunno dal momento della discesa dallo scuolabus avviene a cura e sotto la piena responsabilità della famiglia. Il genitore dovrà anche dichiarare di essere a conoscenza della fermata e dell'orario di passaggio dello scuolabus.

In mancanza della richiesta e delle dichiarazioni suddette

la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità stabilite per gli alunni delle scuole elementari.

Art. 30

Eventuali occasionali variazioni delle modalità di riconsegna degli alunni della scuola media potranno essere richieste dai genitori secondo le modalità descritte all'art. 28, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 29.

Art. 31

Qualora l'arrivo degli scuolabus alle scuole medie sia precedente l'orario di inizio delle lezioni, gli alunni utenti del servizio verranno lasciati in condizioni di sicurezza, in attesa dell'apertura della scuola.

Le stesse condizioni saranno assicurate in occasione del viaggio di ritorno qualora il passaggio dello scuolabus sia successivo al termine delle lezioni.



COMUNE DI IMPRUNETA

cap. 50023

PROVINCIA DI FIRENZE

Per il viaggio di ritorno delle scuole medie verranno prelevati gli alunni che si troveranno al punto di raccolta al momento del passaggio degli scuolabus.

I genitori interessati, preventivamente informati dal Comune, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta con la quale confermino di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio previsto dal presente articolo e autorizzino il Comune alla loro attuazione per quanto riguarda il trasporto del proprio figlio.

Art. 32

Le disposizioni dei precedenti art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, dovranno essere attuate anche nel caso di appalto del servizio.

Art. 33

Per i portatori di handicap si prescinde dalle condizioni previste dal presente regolamento.

In tali casi si procederà di volta in volta a predisporre le misure più idonee su segnalazione dei servizi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale.



COMUNE DI IMPRUNETA

cap. 50023

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 34

Il servizio di trasporto scolastico si rivolge agli studenti residenti nel Comune d'Impruneta.

L'ammissione al servizio di minori residenti in altri Comuni e frequentanti le scuole d'Impruneta verrà definita in accordo con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 53/1981, purché la scuola frequentata sia la più vicina all'abitazione secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme stabilite in merito dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 35

Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Pubblica Istruzione ogni danneggiamento dei mezzi da parte dei trasportati.

Ai genitori dell'alunno, oltre alle spese di riparazione, potranno essere applicate le sanzioni previste dall'articolo seguente e le ammende di cui all'articolo 106 del T.U.L.C.P. 1934.

Art. 36

Nei casi di particolare gravità la Giunta Comunale può, con provvedimento motivato notificato alla famiglia, decidere la



esclusione temporanea e definitiva dell'alunno dal servizio. In tal caso la famiglia ha diritto al rimborso per il periodo di sospensione alle condizioni e secondo le modalità indicate ai precedenti articoli 16 e 17.

Art. 37

Per gli alunni che iniziano a frequentare la scuola nel corso dell'anno scolastico per ragioni di età, per trasferimento da altro Comune e per altre cause, documentabili, la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio e delle altre eventuali richieste, così come per il pagamento delle quote, è fissata al 15° giorno successivo a quello di inizio della frequenza scolastica.

Il contributo verrà calcolato con decorrenza dal primo giorno della frequenza scolastica secondo i criteri di cui al precedente articolo 20.



ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 38

Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore e in quella della formazione professionale i destinatari del servizio di trasporto sono gli studenti residenti nel Comune di Impruneta iscritti ad una scuola o ad un istituto di istruzione secondaria superiore o ad una scuola di formazione professionale o a corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, la cui sede sia compresa nei Comuni del comprensorio fiorentino, escluso il Comune di residenza.

Art. 39

Per gli studenti di cui il precedente articolo saranno attuati interventi di agevolazione tariffaria ai sensi dell'articolo 3 lettera a) della Legge Regionale n. 53/1981 mediante convenzioni con le autolinee private o pubbliche là dove le stesse non prevedono agevolazioni tariffarie per studenti.

Art. 40

Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in



condizioni di disagio economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo vengono attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 3 della Legge Regionale n. 53/1981. I benefici previsti dal comma precedente vengono attribuiti per concorso ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 53/1981.

TRASPORTO PER ESAMI ALUNNI TERZA MEDIA E QUINTA ELEMENTARE

Art. 41

Il servizio di trasporto per le prove di esame degli alunni delle classi 5.e elementari e 3.e medie verrà effettuato su domanda dei genitori degli alunni già utenti del servizio.

La domanda dovrà essere presentata al Comune entro il 31 Maggio di ciascun anno scolastico.

Di norma il servizio in questione si svolgerà in orario antimeridiano secondo i consueti orari di trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie.

La riconsegna degli alunni alle famiglie dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti art. 27 e 29.